*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 112° — Numero 232

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 15 settembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

**ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI**

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

**ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)**

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI



## CONCORSI ED ESAMI



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 232 DEL 15 SETTEMBRE 1971:

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1971.

**Tabella « Esport » - Elenco di merci la cui esportazione è sottoposta ad autorizzazione ministeriale.**

**(8121)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Ricompense al valor civile

*Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 18 marzo 1971, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.*

### MEDAGLIA D'ORO

ANCESCHI Francesco, il 15 settembre 1969 in Bagnolo in Piano (Reggio Emilia).

Impiegato presso un istituto di credito, all'interno del quale erano penetrati due rapinatori ritardava intenzionalmente l'opera dei criminali, sin quando, uno di essi, emotivamente provato, gli esplodeva contro un colpo di pistola. In conseguenza del suo coraggioso comportamento che costringeva i malfattori a desistere dall'intento ed a fuggire, riportava gravissime lesioni.

### MEDAGLIE D'ARGENTO

DANESI Ferdinando, vigile urbano, il 26 maggio 1969 in Brescia.

Con alto senso di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo non esitava ad avvicinare, per facilitarne la cattura, un pericoloso malvivente che si aggirava in una via cittadina. Ingaggiata con il criminale violenta colluttazione, sebbene gravemente ferito da arma da fuoco, non cessava di prestare la propria opera determinante per la cattura del malfattore, dando magnifico esempio di alte virtù civiche.

PETERMANN Rudolf, il 22 luglio 1969 in Brunico (Bolzano).

Incurante del grave rischio personale non esitava ad affrontare la impetuosa corrente di un fiume, riuscendo, dopo ripetuti generosi sforzi, a trarre in superficie e, quindi, in salvo a riva, due persone in procinto di annegare.

Alla memoria di DELLA PIETA' Stefano, il 29 luglio 1969 in Lentiai (Belluno).

Con cosciente sprezzo del pericolo ed alto senso di abnegazione non esitava a tuffarsi nelle profonde e fredde acque di un bacino montano, per soccorrere un ragazzo, accidentalmente cadutovi. Raggiunto il pericolante, riusciva a sostenerlo sino all'arrivo di altro soccorritore, mentr'egli, stremato per lo sforzo faceva olocausto della giovanissima vita ai più alti ideali di solidarietà umana.

FILIPPI Giorgio, il 15 gennaio 1970 in Venezia.

Nonostante il gravissimo rischio personale anche per effetto di una menomazione fisica e di un intervento chirurgico in precedenza subito, non esitava a tuffarsi nelle gelide acque lagunari per soccorrere un bambino accidentalmente cadutovi.

COSSU Salvatore, appuntato dei carabinieri, il 30 giugno 1970 in Carbonia (Cagliari).

Informato che, all'interno di un appartamento in preda alle fiamme trovavasi una bombola di gas liquido, non esitava ad addentrarsi, coraggiosamente, nell'abitazione, riuscendo ad allontanarne il pericoloso contenitore. Con ammirevole senso del dovere e spirito di abnegazione continuava, inoltre, a prodigarsi fino allo spegnimento dell'incendio.

MALAVENDA Francesco Giovanni, il 15 luglio 1970 in Ancona, frazione Borghetto.

Malgrado la giovane età, affrontava coraggiosamente le agitate acque del mare, riuscendo, con generosi sforzi, a riportare in superficie il corpo di un amico, vittima di un grave infortunio. Trattolo, quindi, a riva ne curava il ricovero, dopo essersi preventivamente prodigato in interventi di rianimazione

### MEDAGLIE DI BRONZO

TREMOGLIE Liborio, il 16 maggio 1969 in Enna.

Accortosi che il rimorchio di un pesante automezzo si era sganciato dalla motrice ed aveva iniziato a muoversi lungo una via cittadina, afferrava coraggiosamente la sbarra di traino del veicolo e ne guidava la corsa sino ad uno spazio aperto, scongiurando, così, gravi conseguenze.

LUSSIGNOLI Luciano, il 26 maggio 1969 in Brescia.

Con sprezzo del pericolo ed alto senso di civismo, non esitava ad ingaggiare violenta colluttazione con un pericoloso criminale, contribuendo validamente alla cattura del malfattore.

CAPPELLIN Daniele, il 29 luglio 1969 in Lentiai (Belluno).

Coraggiosamente tuffatosi, insieme ad un amico, nelle profonde e fredde acque di un bacino montano per soccorrere un ragazzo accidentalmente cadutovi, si prodigava nel salvataggio del pericolante, sin quando, stremato per lo sforzo, era costretto a riguadagnare la riva.

SANVITO Felice, il 29 luglio 1969 in Lentiai (Belluno).

Si tuffava coraggiosamente nelle profonde e fredde acque di un bacino montano, contribuendo validamente al salvataggio di un ragazzo, accidentalmente cadutovi.

BALLARIN Benito, il 25 settembre 1969 in Murano (Venezia).

Con generoso impulso, si tuffava nelle acque lagunari, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trarre in salvo quattro persone, in procinto di annegare.

BORTOLETTO Ignazio, il 3 ottobre 1969 in Maserada sul Piave (Treviso).

Non esitava a tuffarsi nelle gelide acque di un fiume, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a recuperare il corpo, purtroppo esanime, di un giovane, incauto bagnante.

FILIPPI Luigi, appuntato dei carabinieri, l'8 dicembre 1969 in Gradoli (Viterbo).

Con generoso impulso, non esitava a penetrare in un'abitazione, ove si era sviluppato un violento incendio, riuscendo, dopo notevoli sforzi, a trascinarne fuori un'anziana persona.

SALVUCCI Nazzareno, il 17 gennaio 1970 in Recanati (Macerata).

Scorta un'autovettura che, uscita accidentalmente dalla strada, si era incendiata non esitava, insieme ad altro generoso, ad affrontare le fiamme riuscendo ad estrarre dalle lamiere arroventate uno degli accidentati, tuttora in vita.

SALVUCCI Vittorio, il 17 gennaio 1970 in Recanati (Macerata).

Scorta un'autovettura che, uscita accidentalmente dalla ad affrontare le fiamme riuscendo ad estrarre dalle lamiere strada, si era incendiata non esitava, insieme ad altro generoso, arroventate uno degli accidentati, tuttora in vita.

GIORGI Remo, appuntato di pubblica sicurezza, il 1° aprile 1970 in S. Giovanni Valdarno (Arezzo).

In servizio presso uno scalo ferroviario, scongiurava, con coraggioso e tempestivo intervento, gravi conseguenze ad una viaggiatrice, che incautamente attraversava i binari al sopraggiungere di un treno.

DI GENUA Pietro, vice brigadiere dei carabinieri, il 7 aprile 1970 in Certosa di Pavia (Pavia).

Malgrado l'oscurità e benchè inesperto del nuoto, si tuffava nelle gelide acque di un canale, riuscendo, insieme ad un subalterno, ad estrarre da un'autovettura, ivi precipitata, il conducente, ormai privo di sensi, traendolo in salvo.

TROTTA Pietro, carabiniere, il 7 aprile 1970 in Certosa di Pavia (Pavia).

Malgrado l'oscurità e benchè inesperto del nuoto, si tuffava nelle gelide acque di un canale, riuscendo, insieme ad un superiore, ad estrarre da un'autovettura, ivi precipitata, il conducente, ormai privo di sensi, traendolo in salvo.

DARDANELLI Francesco, vigile temporaneo del fuoco, il 13 maggio 1970 in S. Giovanni di Gerace (Reggio Calabria).

Con ammirevole coraggio, ingaggiava violenta colluttazione con uno squilibrato armato, consentendone la cattura.

DELLA ROCCA Oreste, il 30 agosto 1970 in Montorio dei Frentani (Campobasso).

Accortosi che un uomo era rimasto vittima di violenta folgorazione, interveniva, con tempestività e coraggio, interrompendo il contatto elettrico e praticando, quindi, le prime cure al malcapitato.

**(7243)**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1971, n. **763**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 74: è abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di farmacia conferisce le seguenti lauree: in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche.

La durata dei relativi corsi è rispettivamente di 4 anni per la laurea in farmacia e di 5 anni per quella di chimica e tecnologia farmaceutiche.

Titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge ».

Art. 76: il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli effetti dell'iscrizione e degli esami per la laurea in farmacia sono da considerarsi materie propedeutiche: ».

Dopo l'art. 79 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche annesso alla facoltà di farmacia.

*Laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche*

Art. 80. — La durata del corso è di cinque anni, divisi in un biennio ed in un triennio.

Gli insegnamenti per la laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche sono i seguenti:

*Fondamentali*:

*Biennio*:

1) Analisi chimico farmaceutica I (analisi qualitativa);
* 2) Anatomia umana;
* 3) Botanica farmaceutica;
* 4) Chimica fisica;
* 5) Chimica generale ed inorganica;
** 6) Chimica organica I;
7) Fisica;
8) Fisiologia generale;
* 9) Istituzioni di matematiche;
10) Microbiologia e igiene;

*Triennio*:

11) Analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa);
12) Analisi chimico farmaceutica III (analisi dei medicamenti);
* 13) Biochimica applicata;
* 14) Chimica biologica;
* 15) Chimica degli alimenti;
* 16) Chimica farmaceutica applicata;
* 17) Chimica farmaceutica e tossicologica I;
* 18) Chimica farmaceutica e tossicologica II;
** 19) Chimica organica II;
* 20) Farmacologia e farmacognosia;
21) Impianti dell'industria farmaceutica;
22) Laboratorio di preparazione estrattiva e sintetica dei farmaci;
23) Metodi fisici in chimica organica;
24) Saggi e dosaggi farmacologici;
* 25) Tecnica e legislazione farmaceutica.

*Insegnamenti complementari*:

1) Chimica delle fermentazioni e microbiologia industriale;
2) Chimica delle sostanze organiche naturali;
3) Chimica dei prodotti dietetici;
4) Chimica dei prodotti cosmetici;
* 5) Complementi di chimica tossicologica;
* 6) Farmacologia molecolare;
7) Impianti per laboratori galenici;
* 8) Microchimica;
* 9) Mineralogia;
10) Prodotti dietetici;
11) Prodotti cosmetici;
12) Zoologia e parassitologia;
13) Statistica e biometria;
14) Istituzioni di patologia generale.

Le materie segnate con un asterisco sono comuni alla laurea in farmacia, quelle segnate con due asterischi sono comuni alla laurea in chimica.

Art. 81. — Per ottenere l'iscrizione al triennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per i due anni precedenti.

Art. 82. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami degli insegnamenti fondamentali ed almeno due esami a scelta fra gli insegnamenti complementari.

Art. 83. — La prova di laurea comporta la discussione di una tesi sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971*
*Atti del Governo, registro n.* 244, *foglio n.* 102. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1971, n. **764.**

**Autorizzazione all'Automobile club di Modena ad acquistare una parte di immobile.**

N. 764. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile club di Modena viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal sig. Arrigo Bazzani, per il prezzo di L. 10.350.000, parte del costruendo edificio che sta sorgendo sull'area sita in Pavullo, indicata in catasto terreni alla partita numero 17709, foglio n. 14, mappale 6360, di are 13,20, composta di un ampio locale al piano seminterrato e da tutti i locali a piano terreno, nonchè l'area cortiliva, di mq. 510, antistante al costruendo edificio, indicata col mappale n. 6360-*b*.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1971*
*Atti del Governo, registro n.* 244, *foglio n.* 71. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971, n. **765.**

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione delle parrocchie di Maria SS. Annunziata e di S. Giuseppe, nel comune di Cerignola.**

N. 765. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ascoli Satriano e Cerignola in data 21 settembre 1970, relativo alla unione temporanea « acque principalis » delle parrocchie di Maria SS. Annunziata e di S. Giuseppe ambedue nel comune di Cerignola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1971*
*Atti del Governo, registro n.* 244, *foglio n.* 88. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971, n. **766.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, in Monte Sant'Angelo.**

N. 766. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di Santa Maria del Carmine, in Monte Sant'Angelo (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1971*
*Atti del Governo, registro n.* 244, *foglio n.* 86. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1971.

**Conferimento della decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro », a lavoratori deceduti nella sciagura di Niccioleta di Massa Marittima.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316, sulle « Nuove norme per la concessione della Stella al merito del lavoro »;

Visto l'art. 2 concernente il conferimento della decorazione ai lavoratori periti a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro durante il quale detti eventi si sono verificati;

Ritenuta l'opportunità di concedere la decorazione della « Stella al merito del lavoro », per onorarne la memoria, ai lavoratori Egidio Masi e Renzo Salvadori deceduti l'8 marzo 1971 nella miniera di Niccioleta di Massa Marittima (Grosseto), in seguito alla caduta di un grosso blocco di minerale staccatosi improvvisamente, mentre i due si apprestavano a caricare una volata di mine nella corona della galleria;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

E' concessa, alla memoria, la decorazione della « Stella al merito del lavoro » con il titolo di « Maestro del lavoro » ai lavoratori:

Egidio Masi;
Renzo Salvadori,

deceduti sul lavoro il giorno 8 marzo 1971.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1971

SARAGAT

DONAT-CATTIN

(8112)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1971.

**Nomina di un membro e del segretario del comitato per l'erogazione dei premi agli esportatori del libro italiano.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 dicembre 1969, n. 1010, che reca modifiche alle leggi 21 dicembre 1955, n. 1311 e 2 giugno 1961, n. 477, sulle provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero;

Visto l'art. 4 della predetta legge n. 1010, che contiene norme sulla composizione del comitato per l'erogazione dei premi a favore degli esportatori del libro italiano;

Visto il proprio decreto del 29 giugno 1957, con il quale fu costituito il comitato anzidetto;

Visto il proprio decreto del 27 dicembre 1963, con cui l'ispettore generale dott. Francesco Tagliarini fu nominato membro del comitato di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 1° ottobre 1965, con il quale il direttore di divisione dott. Francesco Amoia fu nominato segretario dell'anzidetto comitato;

Considerato che il predetto dott. Tagliarini è stato collocato a riposo e che occorre provvedere alla sua sostituzione quale membro del comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore di divisione dott. Francesco Amoia è chiamato a far parte del comitato per l'erogazione dei premi agli esportatori del libro italiano, previsto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 1010, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in sostituzione del dott. Francesco Tagliarini, collocato a riposo.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Enrico Longo è chiamato a far parte, in qualità di segretario, del comitato predetto in sostituzione del dott. Francesco Amoia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1971

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANTONIOZZI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1971*
*Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 91*

(8131)

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° luglio 1971.

**Sostituzione di un membro della commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente l'istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 gennaio 1963, n. 39, concernente la istituzione di diritti anti-dumping e di diritti compensativi;

Visto il proprio decreto 21 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 luglio 1963, n. 191, concernente la costituzione della commissione prevista dalla legge 11 gennaio 1963, n. 39;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 137605/40 del 19 maggio 1971 con la quale viene designato il prof Gastone Miconi, quale proprio rappresentante in seno all'anzidetta commissione ed in sostituzione del dott. Ludovico Nuvoloni, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Decreta:

Il prof. Gastone Miconi è chiamato a far parte della commissione di cui in narrativa, in sostituzione del dott. Ludovico Nuvoloni, collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1971*
*Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 380*

(8287)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1971.

**Composizione del comitato centrale per la sicurezza della navigazione per il quadriennio 16 aprile 1971-15 aprile 1975.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, che prevede l'istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, del comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Viste le designazioni dei membri fatte ai termini dell'art. 22 della legge sopra citata;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 30 marzo 1967;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 16 aprile 1971-15 aprile 1975 il comitato centrale per la sicurezza della navigazione è così composto:

*Presidente*:

D'Angelo avv. Nunzio, direttore generale della navigazione e del traffico marittimo.

*Membri*:

Cimino dott. Giuseppe, direttore di divisione della Direzione generale del naviglio;

Montanari dott. Amedeo, direttore di divisione della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale;

Campailla dott. Carmelo, ispettore generale della Direzione generale della pesca marittima;

Mendola dott. Francesco, ispettore generale, capo dei servizi attinenti alla sicurezza della navigazione della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo;

Gifuni magg. gen. P. Alfredo, dell'ispettorato generale delle capitanerie di porto;

Sarchiola prof. ing. Giuseppe, ispettore generale, capo dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;

Bronzi prof. ing. Goffredo, ispettore generale, rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni, ispettorato generale delle telecomunicazioni;

Spalatin dott. Giuseppe, ispettore generale medico, rappresentante del Ministero della sanità;

Ortali cap. vasc. Alberto Vittorio, rappresentante del Ministero della difesa (Marina);

Oriani ing. Giuseppe, ispettore generale capo, rappresentante del Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile e servizi antincendi;

Avallone ten. gen. S.Te.A. aus. Antonio, rappresentante del Ministero dell'interno, Direzione generale di pubblica sicurezza;

Ingravalle dott. Antonio, ispettore generale, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Nardi dott. ing. Giovanni, ispettore principale, rappresentante del Ministero dei trasporti, ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Trozzi dott. ing. Saverio, ispettore capo superiore, rappresentante del Ministero dei trasporti, Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

Spinelli dott. ing. Lorenzo, direttore generale del registro italiano navale;

Franchini com.te Curzio e Salvio dott. ing. Giulio, rappresentanti dell'armamento di linea;

Martinoli ing. Paolo e Lolli-Ghetti ing. Carlo, rappresentanti dell'armamento libero;

Mucci cap. l.c. Luigi, D'Agnano cap. l.c. Francesco e D'Agostino cap. Euclide, rappresentanti della gente di mare;

Bruzzone Giovanni, rappresentante dei lavoratori dei porti;

Iandoli Mario, rappresentante dell'armamento peschereccio;

Fusco cap. Nicola, rappresentante dei lavoratori della pesca.

*Segretario del comitato riunito in seduta plenaria*:

Belardinelli dott. Enrico, consigliere di 1ª classe destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

*Segretario della 1ª sezione (sicurezza della navigazione)*:

Mazzeo dott. Felice, consigliere di 1ª classe destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

*Segretario della 2ª sezione (trasporto marittimo merci pericolose)*:

Napoli dott. Linfranco, consigliere di 2ª classe destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo.

Art. 2.

In conformità di quanto previsto dai comma secondo e terzo dell'art. 21 della legge citata nelle premesse, la prima sezione del comitato, incaricata di esprimere parere sui problemi specificamente attinenti alla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, è composta dai seguenti membri:

Cimino dott. Giuseppe, Montanari dott. Amedeo, Campailla dott. Carmelo, Mendola dott. Francesco, Gifuni magg. gen. P. Alfredo, Sarchiola prof. ing. Giuseppe, Bronzi prof. ing. Goffredo, Ortali cap. vasc. Alberto Vittorio, Trozzi dott. ing. Saverio, Spinelli dott. ing. Lorenzo, Franchini com.te Curzio, Salvio dott. ing. Giulio, Martinoli ing. Paolo, Lolli-Ghetti ing. Carlo, Mucci cap. l.c. Luigi, D'Agnano cap. l.c. Francesco, D'Agostino cap. Euclide, Iandoli Mario, Fusco cap. Nicola.

La seconda sezione del comitato, incaricata di esprimere parere sui problemi specificamente riferentisi alla classificazione, carico, trasporto per mare e sbarco delle merci pericolose, è composta dai seguenti membri:

Montanari dott. Amedeo, Mendola dott. Francesco, Gifuni magg. gen. P. Alfredo, Sarchiola prof. ing. Giuseppe, Spalatin dott. Giuseppe, Ortali cap. vasc. Alberto Vittorio, Oriani ing. Giuseppe, Avallone ten. gen. S.Te.A. aus. Antonio, Ingravalle dott. Antonio, Nardi dottore ing. Giovanni, Trozzi dott. ing. Saverio, Spinelli dottore ing. Lorenzo, Franchini com.te Curzio, Salvio dottore ing. Giulio, Martinoli ing. Paolo, Lolli-Ghetti ing. Carlo, Mucci cap. l.c. Luigi, D'Agnano cap. l.c. Francesco, D'Agostino cap. Euclide e Bruzzone Giovanni.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento del comitato graveranno sul cap. 1081 del bilancio del Ministero della marina mercantile dell'esercizio finanziario corrente e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 aprile 1971

*Il Ministro*: ATTAGUILE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1971*
*Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 90*

**(8177)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 giugno 1971.

**Diritti fissi sui generi contingentati nella zona franca di Gorizia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, relativa all'amministrazione dei contingenti annui fissati dalle tabelle annesse alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438 e imposizione di determinati diritti per la zona franca di Gorizia, il quale stabilisce che i diritti medesimi saranno riscossi in detta zona nella misura fissata annualmente con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Viste le leggi 11 dicembre 1957, n. 1226 e 2 febbraio 1967, n. 7, che hanno prorogato, con modificazioni, la efficacia della citata legge n. 1438;

Visto l'articolo unico della legge 18 ottobre 1960, numero 1225, che stabilisce per gli esercizi successivi a quello 1959-60 che il contributo per le spese di funzionamento dei servizi di contingentamento e di ripartizione dei generi agevolati, sarà annualmente stabilito in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Gorizia per il funzionamento del servizio di cui trattasi e che, in ogni caso, detto contributo non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi medesimi;

Vista la determinazione n. 160/8 in data 17 marzo 1971, della camera di commercio anzidetta, concernente:

1) l'approvazione del fabbisogno delle spese di funzionamento del servizio « Zona franca di Gorizia » per l'anno 1971 ammontante a complessive L. 74.510.000;

2) la proposta delle seguenti misure dei diritti fissi da applicare durante l'anno 1971:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante;

Vista la lettera n. 175364 del 6 giugno 1971, con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha espresso parere favorevole perchè i diritti di cui trattasi siano fissati nelle misure suindicate per l'anno 1971;

Accertato che i diritti fissi medesimi sono stati determinati in misura non superiore a quella prevista dallo art. 3 della citata legge 17 ottobre 1952, n. 1502;

Considerata la necessità di provvedere, a norma del ripetuto articolo 3 della legge n. 1502, all'emanazione del decreto di approvazione dei diritti medesimi;

Decreta:

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad applicare, per l'anno 1971, i seguenti diritti fissi sui generi contingentati:

lire 5 per chilogrammo per il caffè;
lire 2 per chilogrammo per lo zucchero;
lire 1 per litro per la birra;
lire 5 per anidro per gli spiriti;
lire 3 per litro per la benzina;
lire 0,50 per litro per gasolio carburante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1971

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1971*
*Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 270*

**(8301)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

**Provviste e dotazioni di bordo delle navi e degli aeromobili. Reciprocità di trattamento.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 29, concernente concessione di delega legislativa per la modifica e l'aggiornamento delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, concernente modifica e aggiornamento di disposizioni legislative in materia doganale, in attuazione della predetta legge delega 23 gennaio 1968, n. 29;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 95 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18;

Decreta:

*Articolo unico*

Le singole agevolazioni previste negli articoli 86, 87, 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1971, n. 18, non sono applicabili nei confronti delle navi o degli aeromobili battenti la bandiera di Stati che non accordano nei propri porti o aeroporti uguale trattamento alle navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

*Il Ministro*: PRETI

**(8347)**

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1971.

**Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi di una marca di sigarette estere e radiazione di altra.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, col quale vengono sostituite le tabelle *A, B, C, D, E, F*, annesse alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento, in relazione al prezzo richiesto dal fornitore, di una marca di sigaretta estera proveniente dalla Repubblica federale tedesca nella classificazione dei prezzi di tariffa di cui alla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, nonchè alla radiazione della omonima marca di produzione americana;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* al decreto-legge 22 gennaio 1971, n. 1, convertito nella legge 18 marzo 1971, n. 68, la seguente marca di sigarette tedesca è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Chesterfield K. S.: Lit. 22.500 il kg. convenzionale.

**Art. 2.**

E' radiata dalla tariffa la marca di sigarette Chesterfield K. S. di produzione americana iscritta a Lit. 22.000 il kg. più dazio.

**Art. 3.**

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1971

*Il Ministro*: PRETI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto* 1971
*Registro n.* 6 *Monopoli, foglio n.* 316

**(8227)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1971.

**Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per studenti del 5° anno di istituto tecnico industriale per periti (elettrotecnici e meccanici) con corso da tenersi presso l'istituto tecnico industriale statale « Montani » di Fermo.**

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1959, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali - AG. 4.2.3/281/25629 del 16 dicembre 1970, riguardante la proposta organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per studenti del 5° anno di istituti tecnici industriali per periti;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 23 del 6 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1971-72 è organizzata una scuola professionale ferroviaria per studenti del 5° anno di istituto tecnico industriale per periti (elettrotecnici e meccanici). La scuola ha sede in Roma, presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e il relativo corso verrà tenuto presso lo istituto tecnico industriale statale « Montani » di Fermo a condizione che risultino di aver vinto il concorso di ammissione non meno di dieci candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso e le relative materie di esame; le modalità di svolgimento, le materie e gli esami dei corsi professionali; le condizioni di ammissione agli esami finali; i controlli da effettuare e la potestà disciplinare sul comportamento degli allievi; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una commissione per la scuola professionale, specificando la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata l'erogazione della somma massima complessiva di L. 1.000.000 (un milione) a favore dell'istituto tecnico industriale « Montani » di Fermo a titolo di compenso per l'effettuazione del corso professionale (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature dell'istituto.

L'importo suddetto di L. 1.000.000 (un milione) farà carico allo stanziamento del capitolo 214 « Spese per l'istruzione e l'informazione tecnico-professionale del personale » dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1972 (partitario 16580).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1971

*Il Ministro*: VIGLIANESI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *luglio* 1971
*Registro n.* 56 *bilancio Trasporti, foglio n.* 44

**(8180)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 127-GE »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sedici punzoni recanti il marchio di identificazione « 127-GE », a suo tempo assegnato alla ditta Olivieri Vincenzo, con sede in Genova, via C. Barabino n. 93/9.

**(8189)**

### Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 196-MI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quattro punzoni recanti il marchio d'identificazione « 196-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Cattaneo Enrico, con sede in Milano, via F. Argellati n. 22.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri quattro analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Milano.

**(8190)**

### Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 57-BO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i cinque punzoni recanti il marchio di identificazione « 57-BO », a suo tempo assegnato alla ditta Ferri Ferruccio, con sede in Bologna, via Castiglione n. 44.

**(8191)**

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Trasferimento dal demanio al patrimonio dello Stato di una aliquota dell'immobile costituente il campo di tiro a segno di Fossano.

Con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze n. 515 del 26 luglio 1971, è stata dismessa dal demanio pubblico, ramo Difesa-Esercito, e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato, un'aliquota dell'immobile costituente il campo di tiro a segno, sito nel comune di Fossano (Cuneo) e contraddistinta nel catasto del comune medesimo al foglio n. 123, mappale 55, della superficie di mq. 105.

**(8163)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Divieto di esercizio venatorio nella provincia di Modena

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, nella provincia di Modena è vietato l'esercizio venatorio fino al 31 marzo 1972 a tutta la selvaggina migratoria dagli appostamenti fissi e temporanei quando il terreno e in tutto o in parte coperto di neve e da specchi d'acqua ghiacciata.

**(8143)**

### Divieto di esercizio venatorio in una zona della provincia di Vicenza

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, è vietato, fino a nuova disposizione, lo esercizio venatorio alle specie avicole dei rapaci diurni e notturni nonchè ai ricci e tassi, in tutto il territorio della provincia di Vicenza.

**(8144)**

### Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in località « Bacino del Brugneto »

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971, è costituita, fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi partendo dalla strada provinciale Torriglia-Propata, all'incrocio con la strada per S. Maria del Porto, la linea di delimitazione dell'oasi raggiunge, in linea retta, il fossato Cugno sino alla confluenza con il fiume Trebbia, corre lungo la sponda sinistra di questo torrente sino alla confluenza col rio Porto (sotto la casa del Ciapaieu), sale lungo la sponda destra di quest'ultimo sino all'abitato di S. Maria del Porto, raggiungendo la carrozzabile e seguendola nella parte a valle, sino alla Diga del Brugneto.

Oltrepassato lo sbarramento, sale lungo il margine sinistro della strada che porta all'abitato di Rettezzo, percorre la mulattiera che porta alla località Cappelletta del Giardino, attraversa l'abitato di Giardino, raggiungendo la Cappelletta di S. Anna e, seguendo sempre la strada comunale raggiunge la provinciale Propata-Rondanina. Segue l'anzidetta rotabile nella parte a valle, attraversando gli abitati di Caffarena, Propata e Vavastrelli, rientrando quindi in territorio del comune di Torriglia. Attraversa poi Bavastri, Costa di Paglia e Garaventa, prosegue sino all'imbocco della Galleria di Garaventa, passa dalla Cappelletta di N. S. della Guardia sino a raggiungere la strada che porta a S. Maria del Porto, punto di partenza.

**(8145)**

### Costituzione di un'oasi di protezione della fauna in località lago di Endine

Con decreto ministeriale 27 agosto 1971, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in località « Lago di Endine » sita in territorio dei comuni di Endine Caiano, Monasterolo del Castello, Ranzanico, Spinone (Bergamo), della estensione di ha. 1100 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

*Ovest*: partendo dalla strada statale n. 42 si segue il confine comunale di Casazza con Spinone, sino al punto di intreccio con la carreggiabile collegante i due precitati comuni e lungo la medesima sino ad attraversare con la via Spineda l'abitato di Spinone e raggiungere la chiesetta del cimitero; dopo di ché si prende la mulattiera che, a mezza costa, raggiunge la Cà Liberale in comune di Ranzanico, sino al 3° tornante della strada provinciale per Ranzanico; si sale lungo la provinciale sino alla località « Le Cole » e poi all'incrocio della mulattiera che congiunge detta strada con la carrareccia Ranzanico-Roncaglia;

*Nord*: dopo di che si segue la comunale per Endine Caiano e raggiunto l'abitato di detto paese, lo si attraversa seguendo la strada comunale che collega il centro abitato con la mulattiera che attraversa la cascina Fabbioni e porta alla frazione Rova. Dopo aver seguito detta mulattiera, da Rova, si raggiunge, attraverso la careggiabile ivi esistente, la località Ronca e poi si segue la mulattiera che, girando a monte della cava di pietra ivi esistente, va ad incontrarsi con l'incrocio della carreggiabile che porta sino al confine di Endine col comune di Sovere; indi, si costeggia il confine di detto comune, sino a raggiungere la mulattiera per la Colombera e dopo aver percorso la medesima per circa km. 56,5 ca. la già citata strada statale n. 42;

*Est*: la detta intersecazione si prosegue in linea retta sino a congiungere la mulattiera che, a monte della cava di pietra ivi esistente, si dirige a Esmate in comune di Selto Collina,

mulattiera che si abbandona il ghiaione a q. 462, sino a raggiungere la mulattiera che si innesta sulla s. f. proveniente da Sello Collina;

*Sud*: si discende lungo detta strada provinciale sino all'altezza della mulattiera che porta alla frazione Tironoga, innestandosi poi sulla strada comunale collegante detta frazione con Fiangaiano; si segue quindi, attraverso i prati, la linea congiungente detta località con la frazione « I Fruti » indi procedendo a mezza costa, si raggiunge il sentiero che va alla località Cabina. Si attraversa quindi a mezza costa la zona denominata Pendino, tenendosi ad una distanza di m. 150 dalla s. f. Endine-Casazza, sino a raggiungere la frazione Fura; quindi, attraverso il sentiero, ci si collega alla Cà Bianca e si prosegue lungo lo stesso sentiero sino a monte dell'abitato di San Felice; dopo di chè si continua a mezza costa, tenendo una distanza di 150 m. da detta strada provinciale, sino a raggiungere le cascine Bruciata e Incasti per proseguire sulla strada provinciale della « Carpedura ». Si aggira poi a monte l'abitato di Monasterolo procedendo a mezza costa e tenendo una distanza di 150 m. dalla già citata s. f. e ci si congiunge alle cascine Ronchelle, Rosate a q. 359 ed alla località Sassolo si scende quindi sino ad innestarsi sulla strada provinciale all'altezza del bivio per Castello e si prosegue infine lungo la medesima sino al bivio con la strada statale n. 42 punto di partenza.

(8146)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

**34ª Estrazione di cartelle 4,50 % ordinario di credito comunale e provinciale**

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1971, alle ore 9, in Roma, via Goito n. 4, in una sala aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni relative alla 34ª estrazione di titoli di credito comunale e provinciale riguardanti il prestito 4,50 % ordinario, emessi ai sensi del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato, per il rimborso dal 1° gennaio 1972, n. 423 titoli, pari a n. 6.777 cartelle, per il complessivo importo capitale nominale di lire 6.777.000:

| | | | |
|---|---|---|---|
| n. 87 titoli unitari | — capitale nominale | L. | 87.000 |
| n. 92 titoli quintupli | — capitale nominale | » | 460.000 |
| n. 84 titoli decupli | — capitale nominale | » | 840.000 |
| n. 87 titoli ventupli | — capitale nominale | » | 1.740.000 |
| n. 73 titoli cinquantupli | — capitale nominale | » | 3.650.000 |
| n. 423 | | L. | 6.777.000 |

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8259)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

**Corso dei cambi del 13 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 614,75 | 614,75 | 614,85 | 614,75 | 614,60 | 614,60 | 614,71 | 614,75 | 614,75 | 614,70 |
| Dollaro canadese | 604,90 | 604,90 | 605 — | 604,90 | 603,90 | 604,70 | 605,05 | 604,90 | 604,90 | 604,90 |
| Franco svizzero . | 153,855 | 153,855 | 153,86 | 153,855 | 153,75 | 153,80 | 153,82 | 153,855 | 153,85 | 153,85 |
| Corona danese . | 83,87 | 83,87 | 83,85 | 83,87 | 83,20 | 83,85 | 83,87 | 83,87 | 83,87 | 83,85 |
| Corona norvegese . | 88,81 | 88,81 | 88,81 | 88,81 | 88,50 | 88,70 | 88,79 | 88,81 | 88,81 | 88,80 |
| Corona svedese . | 120,945 | 120,945 | 120,85 | 120,945 | 120,60 | 120,90 | 120,935 | 120,945 | 120,94 | 120,95 |
| Fiorino olandese | 178,69 | 178,69 | 178,80 | 178,69 | 178 — | 178,65 | 178,70 | 178,69 | 178,69 | 178,69 |
| Franco belga . | 12,748 | 12,748 | 12,74 | 12,748 | 12,70 | 12,70 | 12,745 | 12,748 | 12,74 | 12,75 |
| Franco francese | 111,455 | 111,455 | 111,48 | 111,455 | 111,50 | 111,40 | 111,45 | 111,455 | 111,49 | 111,45 |
| Lira sterlina . | 1512,90 | 1512,90 | 1512,50 | 1512,90 | 1511 — | 1512,90 | 1512,90 | 1512,90 | 1512,90 | 1512,90 |
| Marco germanico . . | 181,60 | 181,60 | 181,65 | 181,60 | 181,20 | 181,50 | 181,58 | 181,60 | 181,60 | 181,60 |
| Scellino austriaco . | 25,0865 | 25,0865 | 25,1050 | 25,0865 | 25,05 | 25,05 | 25,10 | 25,0865 | 25,08 | 25,10 |
| Escudo portoghese | 22,30 | 22,30 | 22,55 | 22,30 | 22,50 | 22,25 | 22,50 | 22,30 | 22,30 | 22,30 |
| Peseta spagnola . | 8,8725 | 8,8725 | 8,87 | 8,8725 | 8,80 | 8,88 | 8,87 | 8,8725 | 8,87 | 8,87 |

**Media dei titoli del 13 settembre 1971**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 91,975 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 99 — |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 84,35 |
| » 5 % (Ricostruzione) . . | 91,625 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 91,775 |
| » 5 % (Città di Trieste) . . | 91,875 |
| » 5 % (Beni esteri) . | 89,875 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 89,90 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 89,175 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 94,125 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . | 97,925 |
| » » » 5,50 % 1976 . | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . | 99,45 |
| » » » 5,50 % 1977 . | 99,775 |
| » » » 5,50 % 1978 . | 99,425 |
| » » » 5,50 % 1979 . | 99,25 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) . | 97,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) . | 95,75 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) . | 93,85 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 93,925 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 93,70 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 93,875 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . | 99,775 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) . | 96,975 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 13 settembre 1971**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA . . . | 614,73 |
| Dollaro canadese . . . . | 604,975 |
| Franco svizzero . . . . | 153,837 |
| Corona danese . . . . . . | 83,87 |
| Corona norvegese . . . . . | 88,80 |
| Corona svedese . . . . . | 120,94 |
| Fiorino olandese . . . . . | 178,695 |
| Franco belga . . . . . . | 12,746 |
| Franco francese . . . . | 111,452 |
| Lira sterlina . . . . . | 1512,90 |
| Marco germanico . . . . . | 181,59 |
| Scellino austriaco . . . . . | 25,093 |
| Escudo portoghese . . . . . | 22,40 |
| Peseta spagnola . . . . | 8,871 |

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento della società cooperativa di pesca « San Francesco pescatore », con sede in Napoli**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1971, la società cooperativa di pesca « San Francesco pescatore », con sede in Napoli, costituita per rogito Iazzetti in data 2 novembre 1958, rep. 4705, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**(8160)**

**Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro « Opera assistenza muratori », con sede in Fondi**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1971, la società cooperativa di produzione e lavoro « Opera assistenza muratori », con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Fiore in data 23 settembre 1967, rep. 27394, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**(8161)**

**Scioglimento della società cooperativa di consumo « Società cooperativa fra ortofrutticoli e affini », con sede in Gallipoli.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 27 agosto 1971, la società cooperativa di consumo « Società cooperativa fra ortofrutticoli e affini », con sede in Gallipoli, costituita per rogito Pellegrino Leonida in data 20 febbraio 1957, rep. 3057, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544, del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

**(8162)**

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma »; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia »; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie ordinaria ventennale; 7 % serie ordinaria trentennale.**

Si notifica che il giorno 1° ottobre 1971, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *In ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma » 1a emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 640 titoli di L. 500
» 500 titoli di » 2.500
» 740 titoli di » 5.000
» 504 titoli di » 12.500

in totale n. 2.384 titoli per il complessivo valore nominale di L. 11.570.000.

b) *In ordine alle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.743 titoli di L. 50.000
» 2.322 titoli di » 500.000
» 622 titoli di » 1.000.000
» 30 titoli di » 5.000.000

in totale n. 4.717 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.020.150.000.

c) *In ordine alle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentacinquennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 4.632 titoli di L. 5.000
» 3.170 titoli di » 12.500
» 2.250 titoli di » 25.000
» 2.545 titoli di » 50.000
» 1.076 titoli di » 500.000

in totale n. 13.673 titoli per il complessivo valore nominale di L. 784.285.000.

d) *In ordine alle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia » - 2a emissione*:

Estrazione a sorte di:
n. 45 titoli di L. 500.000

per il valore nominale di L. 22.500.000.

A seguito del rimborso anticipato, effettuato dal comune di Torino, di obbligazioni per il valore nominale di L. 470.087.500, il valore nominale delle obbligazioni da estinguere nell'anno in corso si riduce da L. 71.500.000, come dal piano di ammortamento riportato a tergo dei titoli, alle predette L. 22.500.000.

e) *In ordine alle obbligazioni 5,50 % serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.832 titoli di L. 50.000
» 1.703 titoli di » 500.000
» 405 titoli di » 1.000.000
» 62 titoli di » 5.000.000

in totale n. 4.002 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.658.100.000.

f) *In ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale A.N.A.S. emissione* 1966:

Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 87 titoli di » 250.000
» 174 titoli di » 500.000
» 464 titoli di » 1.000.000

in totale n. 870 titoli per il complessivo valore nominale di L. 580.000.000.

g) *In ordine alle obbligazioni 6 % serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.674 titoli di L. 12.500
» 11.716 titoli di » 50.000
» 8.580 titoli di » 500.000
» 2.124 titoli di » 1.000.000
» 88 titoli di » 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000

in totale n. 24.185 titoli per il complessivo valore nominale di L. 7.490.725.000.

h) *In ordine alle obbligazioni 7 % serie ordinaria ventennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 21 titoli di L. 50.000
» 19 titoli di » 500.000
» 172 titoli di » 1.000.000

in totale n. 212 titoli per il complessivo valore nominale di L. 182.550.000.

i) *In ordine alle obbligazioni 7 % serie ordinaria trentennale*:

Estrazione a sorte di:
n. 343 titoli di L. 50.000
» 438 titoli di » 500.000
» 464 titoli di » 1.000.000

in totale n. 1.245 titoli per il complessivo valore nominale di L. 700.150.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 settembre 1971

**(8311)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e casa di rieducazione minorenni di Urbino.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario e casa di rieducazione minorenni di Urbino,

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e casa di rieducazione minorenni di Urbino.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

*a*) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

*b*) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

*c*) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

*d*) avere l'idoneità fisica all'incarico;

*e*) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

*f*) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

*g*) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Ancona.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

*a*) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

*b*) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

*c*) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

*d*) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

*e*) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

*f*) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Ancona entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

*a*) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

*b*) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

*c*) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

*d*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*e*) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

*f*) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

*g*) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

*h*) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmesso al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione; non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana, 3) certificato di godimento dei diritti politici, 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 26 *agosto* 1971
*Registro n.* 24, *foglio n.* 299

---

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

*Alla procura generale presso la Corte d'appello di Ancona*

Il sottoscritto . . . . . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . . Cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e casa di rieducazione minorenni di Urbino indetto con decreto ministeriale 15 giugno 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 15 settembre 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

*a*) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . . . . . (1);

*b*) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

*c*) è cittadino italiano;

*d*) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . (2);

*e*) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

*f*) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . . . . (4);

*g*) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . . . . (5);

*h*) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . (6);

*i*) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .,

*l*) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(3147)

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Concorso per titoli ed esami a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per studenti del 5° anno di istituto tecnico industriale per periti (elettrotecnici e meccanici) organizzata presso lo istituto tecnico industriale statale «Montani» di Fermo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale 10027/1971, concernente l'organizzazione di una scuola professionale per l'anno scolastico 1971-72;

**Delibera:**

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria; il corso verrà tenuto presso l'istituto tecnico industriale statale «Montani» di Fermo alla condizione che risultino di aver vinto il concorso non meno di dieci candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli studenti degli istituti tecnici industriali per periti (elettrotecnici e meccanici) che abbiano conseguito l'ammissione al 5° anno, purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda abbiano superato il 17° anno di età e non abbiano superato il 20° e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio affari generali) 00100 Roma, piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

La domanda deve essere redatta, sulla prescritta carta bollata, secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre un certificato in bollo, rilasciato dallo istituto tecnico industriale presso il quale ha frequentato il 4° anno dal quale risultino tutti i voti riportati per la ammissione al 5° anno.

I certificati scolastici non conformi a quanto sopra specificato comportano l'esclusione dalla partecipazione al concorso

Art. 5.

Apposita commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sull'espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato l'esame di ammissione verranno sottoposti, a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti fisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con le qualifiche di segretario tecnico e di capo tecnico.

Per l'ammissione alla qualifica di capo tecnico sarà richiesto in particolare il possesso dei requisiti fisici speciali previsti dal gruppo 1° (ammissione) del decreto ministeriale 12/1966: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva 10/10 in ciascun occhio, non correggibile con lenti, campo visivo normale, senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere un visita di appello e a tal fine, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla predetta comunicazione, dovranno far pervenire al presidente della commissione (Servizio affari generali, piazza della Croce Rossa - Roma) apposita domanda in carta legale, corredata da documentazione medica.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma, presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda di visita di appello entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

Per i titoli di merito la commissione disporrà da 6 a 10 punti per la media dei voti riportati nello scrutinio per l'ammissione al 5° anno, con esclusione dei voti relativi alla condotta, alla religione ed all'educazione fisica.

Art. 8.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma allegato *B*).

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la commissione potrà essere integrata da docenti designati allo scopo di intesa con lo istituto tecnico industriale suddetto.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 6/10.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per il titolo di merito.

Art. 9.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per il titolo con i punti attribuiti nel colloquio determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi trenta posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla scuola professionale.

Art. 10.

Il corso durante il quale sarà svolto il programma allegato *C*, verrà tenuto nel periodo gennaio-aprile 1972 con lezioni bisettimanali di 2 ore ciascuna, per complessive 52 ore di insegnamento; il corso medesimo sarà effettuato nei locali dello istituto tecnico industriale statale «Montani» di Fermo secondo gli orari che verranno stabiliti dal Direttore della scuola professionale d'intesa col predetto istituto.

L'Azienda nominerà i docenti e i supplenti del suindicato corso.

Art. 11.

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola ed esclusi dall'esame finale coloro che non avranno preso parte ad almeno 40 ore di lezioni.

Art. 12.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 13 verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dalla scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 13.

Gli allievi vincitori del concorso di ammissione alla scuola professionale dichiarati esclusi ai sensi del precedente art. 12 e quelli che dichiareranno di rinunciare al corso durante lo espletamento del corso stesso saranno sostituiti da allievi idonei, secondo l'ordine di graduatoria, purchè per essi sia ancora possibile la frequenza per almeno 40 ore di lezioni.

Art. 14.

Per ciascuno allievo verrà istituito un fascicolo individuale nel quale saranno inseriti i relativi atti.

Art. 15.

Al termine del corso avrà luogo in unica sessione l'esame finale cui provvederà la commissione di cui all'art. 5.

L'esame si intende superato dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 6/10 per ciascuna delle materie d'esame.

Art. 16.

La commissione formulerà una graduatoria di merito comprendente gli allievi che al termine dell'anno scolastico abbiano superato l'esame di cui all'articolo precedente ed abbiano conseguito il diploma di perito industriale.

Art. 17.

L'assunzione in servizio ferroviario verrà disposta in relazione alle disponibilità di posti in organico del personale delle rispettive carriere ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle preferenze e sulle riserve dei posti nelle ammissioni a pubblico impiego ed avrà luogo nella qualifica di segretario tecnico i.p. e capo tecnico i.p. secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di merito.

L'assunzione stessa — che resta subordinata alla produzione, da parte degli interessati dei documenti di rito ed all'esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti, nonchè all'accertamento dei requisiti prescritti per la ammissione a pubblico impiego — verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Roma, addì 20 agosto 1971

p. *Il direttore generale*: BORDONI

---

ALLEGATO *A*

(su carta legale)

*Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio affari generali* - Piazza della Croce Rossa - 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . . . . . . nato il . . . a . . . (provincia . . . .) residente a . . . . presa conoscenza del bando di concorso per titoli ed esami emanato in data 20 agosto 1971 per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, il cui corso verrà tenuto presso l'istituto tecnico industriale «Montani» di Fermo, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare lo stato del procedimento);

. . . . . . . . . (indicare l'eventuale posizione nei confronti degli obblighi di leva).

Allego un certificato rilasciato dall'istituto tecnico industriale . . . . . . . . dal quale risultano i voti riportati nello scrutinio per l'ammissione al 5° anno di istituto tecnico industriale.

Mi dichiaro a perfetta conoscenza che qualora il predetto certificato non fosse conforme a quanto prescritto dal «Bando» di concorso, non potrà essere preso in considerazione al fine dell'ammissione al concorso stesso.

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al sottoindicato indirizzo e mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di abitazione, riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . . . . . . . n. codice postale.

Data . . . . .

Firma . . . . . . . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale o da altre autorità di cui all'art. 3 del «bando» di concorso)

(1) Scrivere a macchina o a stampatello il cognome e il nome.

---

ALLEGATO *B*

## PROGRAMMA DELL'ESAME-COLLOQUIO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA

### MATEMATICA

Progressioni aritmetiche e geometriche; media aritmetica semplice e ponderale, media geometrica.

Logaritmi - Uso delle tavole logaritmiche e del regolo calcolatore.

Elementi di geometria analitica: concetto di funzione di una variabile e rappresentazione grafica.

Trigonometria - Relazione tra lati e angoli di un triangolo.

Numeri complessi: operazioni relative. Vettori e loro legami coi numeri complessi.

Cenni sulle derivate e oro significato geometrico e fisico.

MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE

Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie.
Equilibrio delle forze. Poligono funicolare e sue applicazioni.
Cinematica del punto. Leggi del moto armonico.
Leggi fondamentali della dinamica.
Lavoro di una forza e di una coppia; potenza.
Resistenze passive. Lubrificazione, resistenza del mezzo.
Rendimento.
Trasmissione del lavoro; applicazione ai meccanismi; equazione dell'energia applicata alle macchine.
Resistenza dei materiali. Sollecitazione semplice: Equazione di stabilità.

ELETTROTECNICA E MACCHINE ELETTRICHE

Fondamenti di elettrotecnica. Elementi di un circuito elettrico (resistenza, induttanza, capacità).
Grandezze elettriche fondamentali, loro unità e mezzi di misura.
Leggi e calcoli dei circuiti elettrici a corrente continua ed a corrente alternata monofase e polifase.
Campo rotante Ferraris.
Generatori elettrici di corrente continua e di corrente alternata. Regolazione della tensione.
Motori a corrente continua ed alternata. Funzionamento avviamento e regolazione.

TECNOLOGIA

Materiali impiegati nelle fabbricazioni meccaniche ed elettromeccaniche.
Nozioni sulla fabbricazione dei materiali metallici; caratteristiche tecnologiche e commerciali.
Legnami; materie plastiche.
Lavorazione dei materiali con asportazione di truciolo.
Lavorazioni manuali al banco.
Tornio parallelo e relative lavorazioni caratteristiche.
Saldature dolci, forti, autogene; saldature elettriche.

DISEGNO

Norme unificate sui disegni tecnici, con particolare riguardo ai disegni e schemi caratteristici dell'indirizzo specializzato eseguito dal candidato. Unificazioni. Tolleranze di lavorazione.

ALLEGATO C

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO
DELLA SCUOLA PROFESSIONALE FERROVIARIA

PARTE PRIMA

Sviluppo della rete ferroviaria italiana: caratteristiche, strutture, sistemi di esercizio.
Elementi costitutivi di una linea ferroviaria: corpo stradale, piattaforma stradale, massicciate, traverse, rotaie.
Dilatazione delle rotaie, loro giunzioni e saldature.
Scartamento, iscrizione in curva, sagoma limite, peso per asse, passo rigido.
Deviatoi, intersezioni, comunicazioni.
Piani di stazione, marciapiedi, pensiline, magazzini, piani caricatori.
Gru e stadere a ponte.
Elettrificazione ferroviaria - cenni dei diversi sistemi.
Linea di contatto a corrente continua, circuiti di ritorno, correnti disperse.
Sottostazioni di conversione e relativo macchinario.
Concetti fondamentali di sicurezza della circolazione.
Impianto di segnalamento e centralizzazione, ACE, ACEI, e Blocco automatico.
Cenni sugli impianti telegrafonici e d'illuminazione in uso presso le F.S..

PARTE SECONDA

Resistenza al moto dei treni. Lavoro di trazione.
Gradi di prestazione delle linee.
Aderenza - valori del coefficiente di aderenza.
Caratteristica meccanica di un mezzo di trazione.
Avviamento - Moto ritardato e frenatura - Tempi di percorrenza.
Principali caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione.
Trazione a vapore. Trazione elettrica. Trazione diesel.
Generalità sulla frenatura e spazi di arresto.
Manutenzione e riparazione del materiale rotabile - Grandi e medie riparazioni - Manutenzione corrente.
Caratteristiche e compiti degli impianti riparatori.
Organizzazione del lavoro Sistemi di lavoro.

**(8217)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.